

Facoltà di Economia "Marco Biagi" - Università di Modena e Reggio Emilia



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia



**Accordo
tra**

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio
Emilia**

e

**la Facoltà di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e
Reggio Emilia**

Visto

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, per brevità, anche "MIUR") ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, per brevità, anche "CNDCEC");


- l'articolo 46 del D.lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC;
- i commi 3 e 4 dell'art. 36 del D.lgs. 139/2005 i quali dispongono che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo "Commercialisti" occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in Scienza dell'economia 64S, ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in Scienze economico-aziendali 84S¹, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti Contabili - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale 17 o nella Classe delle lauree in Scienze economiche 28²;
- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n.39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti.

Considerato

- che la convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero della prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

¹ Le lauree delle classi 84S e 64S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

² In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerano le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L33), classe delle lauree in scienze economiche

- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il MIUR ed il CNDCEC prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili costituiti sul territorio nazionale;

Stipulano

il seguente accordo, di cui i "Visto" e i "Considerato" costituiscono parti integranti.

Articolo 1.

Finalità dell'accordo

1. Le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a progettare e a realizzare un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e/o Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.
2. Le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti del presente accordo si impegnano, ciascuna per la sua competenza, a disciplinare:
 - a) i contenuti del corso di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
 - b) i contenuti del corso di laurea della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
 - c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.



Articolo 2.

Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare il corso di laurea in convenzione della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*), in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico- disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza Aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

2. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, la Facoltà di Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia (di seguito, per brevità indicata anche come "la Facoltà") si impegna a fare sì che i corsi di laurea triennale conformi ai contenuti del presente accordo con gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e di Reggio Emilia (di seguito, per brevità, indicati anche come "l'Ordine di Modena e l'Ordine di Reggio Emilia") prevedano moduli formativi che abbiano ad oggetto in misura significativa e comunque coerente con la convenzione quadro nazionale i seguenti contenuti: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; tecnica industriale e commerciale; tecnica bancaria; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionale; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.
3. La Facoltà si impegna altresì a fare sì che i corsi di laurea triennale conformi ai contenuti del presente accordo prevedano moduli formativi che abbiano ad oggetto in misura significativa e comunque coerente con la convenzione quadro nazionale i seguenti contenuti: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica.
4. I corsi di laurea attivati dalla Facoltà che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

Articolo 3.

Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la Facoltà si impegna a strutturare il corso di laurea in convenzione della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico- aziendali*), in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico- disciplinari:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza Aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS/04 Diritto commerciale IUS/05 Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/15 Diritto processuale civile IUS/17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente art. 3, nonché l'insegnamento relativo alle materie previste dall'art. 4 del D.lgs. 39/2010, possono essere già stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'art. 2. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 2 non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.
3. Nell'ambito dei settori scientifico- disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, la Facoltà si impegna a fare sì che i corsi di laurea magistrale conformi ai contenuti del presente accordo prevedano moduli formativi che abbiano ad oggetto in misura significativa e comunque coerente con la convenzione quadro nazionale i seguenti contenuti: ragioneria generale e applicata, strategia aziendale; programmazione e controllo di gestione; studi avanzati di revisione aziendale; tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale; studi avanzati di finanza aziendale; studi avanzati in tema di bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali ed internazionali, analisi finanziaria, deontologia professionale ed indipendenza, revisione, corporate governance e sistemi di controllo interno.
4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, la Facoltà si impegna altresì a fare sì che i corsi di laurea magistrale conformi ai contenuti del presente accordo prevedano in misura significativa e comunque coerente con la convenzione quadro nazionale moduli formativi, che abbiano ad oggetto studi avanzati in materia di: diritto civile, commerciale e societario; diritto fallimentare; diritto

tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della predetta convenzione quadro, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 e alla tabella dell'articolo 3, nonché l'insegnamento delle materie previste dall'art. 4 del D.lgs. 39/2010, possono essere acquisiti anche da chi è già in possesso di lauree di cui all'art. 1 comma 3.
6. I corsi di laurea attivati dalla Facoltà che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
7. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia assume l'impegno di verificare la carriera universitaria di coloro che, in possesso di una Laurea specialistica/magistrale conseguita presso la medesima sede, chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista. L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia provvederà, su istanza scritta degli studenti interessati, a definire la corrispondenza del percorso di studi specialistico/magistrali ai requisiti previsti dal presente accordo.

Articolo 4.

Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale/specialistica

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art.3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:
 - a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe 28 (classe delle lauree in scienze economiche), ovvero della classe L 18 (classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale) e della classe L 33 (classe delle lauree in scienze economiche); o
 - b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.
2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati nella tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.
3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), qualora i crediti



formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1 del presente accordo non siano già stati acquisiti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie.

4. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
5. Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR siglata il 13 ottobre 2010, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e i relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 2 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

Articolo 5.

Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica, di cui all'art.3 e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).
2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo- professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine di Modena e/o dall'Ordine di Reggio Emilia ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine di Modena e/o l'Ordine di Reggio Emilia indicano il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.
3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. L'Ordine di Modena e l'Ordine di Reggio Emilia indicano ciascuno un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di

7 



tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine di Modena o di Reggio Emilia, ciascuno per la propria competenza. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine di Modena o di Reggio Emilia in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dalla Facoltà nel rispetto dell'art.3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 12 crediti formativi universitari, comprensivi di quelli attribuiti alla tesi di laurea.

Articolo 6.

Progetto formativo individuale

1. Per ogni singolo tirocinio svolto secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo l'interessato, anche con l'ausilio del professionista/ente presso il quale il tirocinio stesso si svolgerà, predispone un Progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del Professionista/ente presso il quale si svolgerà;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Professionista/ente coordinati con il corso universitario;
 - gli esami professionalizzanti inseriti nel piano di studi ai sensi dell'art.2 della Convenzione Quadro;
 - la struttura del Professionista/ente ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
 - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - l'indicazione delle ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.
2. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Ordine di Modena o di Reggio Emilia, a seconda della loro competenza territoriale in relazione all'Albo d'iscrizione del Professionista/ente ospitante, del Professionista/Ente ospitante stesso e dell'Università, oltre che del tirocinante stesso.

Articolo 7.

Obblighi del professionista/ente ospitante.

1. Il Professionista/ente ospitante si impegna:
 - a consentire la concreta attuazione del progetto formativo di cui all'articolo 6;



- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria e, nel caso il soggetto ospitante fosse un ente, per il tramite di un tutore appositamente individuato;
- a trasmettere all'Ordine, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal professionista/tutore, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università e all'Ordine qualsiasi evento inerente il tirocinante che risulti rilevante ai fini dello svolgimento del tirocinio;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

2. Tali impegni dovranno risultare per iscritto nel progetto formativo.

Articolo 8.

Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

1. In base alla convenzione quadro l'accordo tra l'Ordine di Modena e l'Ordine di Reggio Emilia e la Facoltà per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.
2. La Facoltà e gli Ordini di Modena e di Reggio Emilia si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.
3. Allo scopo di consentire di svolgere proficuamente le attività di cui al precedente paragrafo 2. la Facoltà si impegna a trasmettere in tempo utile il percorso formativo dei corsi di laurea triennale e magistrale conformi al presente accordo ed i programmi dei moduli formativi agli Ordini di Modena e di Reggio Emilia.


Articolo 9.


Disposizioni transitorie

1. Al fine di correlare fin da subito gli studi all'attività professionale, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, il presente accordo ha validità anche

per i corsi di laurea già attivati alla data della sottoscrizione dello stesso, che soddisfino comunque i contenuti ivi previsti.

Modena, 6 dicembre 2011


Il Preside della Facoltà di Economia "Marco Biagi", Università di Modena e Reggio Emilia – Prof. Eugenio Caperchione

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena – Dott. Alessandro Clò 

Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia – Dott. Pietro Cantarelli

